



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2013

DELIBERA N.661

OGGETTO

CCDI E FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 – ATTO D'INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO QUATTORDICI DEL MESE DI OTTOBRE, ,
ALLE ORE 12.00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	NO
3	BARATTOLO Dott. Filippo	SI
4	DE FRANCHI Avv. Rocco	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI
6	LACARRA Avv. Marco	SI
7	LOSITO Sig. Fabio	NO
8	MAUGERI Prof.ssa Maria	NO
9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

CCDI e fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente anno 2013 – atto d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica.

Il Sindaco dr. Michele Emiliano sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Personale d'intesa con la Direzione Generale, riferisce:

il D.Lgs. n. 150/2009 ha apportato importanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 recante le "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"; in particolare l'articolo 5 comma 2 del D.lgs 165/2001, così come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. In materia di contrattazione integrativa l'art. 65, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 150/2009 obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del citato decreto.

Al riguardo con la circolare n° 7/2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha formulato indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 150/2009 in materia di contrattazione integrativa e - per rispondere ai dubbi interpretativi nascenti dal contrasto fra la disposizione normativa di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001 con quanto già eventualmente previsto dalle norme contrattuali collettive - ha precisato che la norma di legge in questione è di immediata applicazione; tale circostanza ha quale immediata conseguenza l'adeguamento automatico dei contratti collettivi alla norma avente forza di legge attraverso il meccanismo della etero integrazione, per cui le diverse forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, regrediscono ad informazione.

Gli orientamenti del DFP sono stati recepiti con il decreto legislativo n° 141/2011 ai sensi del quale è stata fornita interpretazione autentica dell'art. 65 comma 4 del decreto legislativo n° 150/2009 per quanto attiene ai contratti decentrati integrativi vigenti confermando la necessità del loro adeguamento entro i termini previsti e chiarendo che solo le norme attinenti al procedimento di approvazione dei contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all'emanazione del decreto 150/2009. Pertanto per gli Enti Locali è stato confermato il termine del 31.12.2011 entro il quale adeguare i CCDI pena la loro inefficacia ed inapplicabilità.

Inoltre, l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che lo stanziamento delle risorse per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance; al riguardo si rappresenta che a seguito dell'entrata in vigore del d.lvo n° 150/2009, questo ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n° 418/2013

In tale quadro normativo la situazione relativa alla contrattazione decentrata presso il Comune di Bari è la seguente:

- con deliberazione n. 269 del 16.03.2000 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione di Parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva la preintesa siglata in data 24.02.2000; in data 13.04.2000 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno siglato in via definitiva la predetta preintesa nel rispetto delle disposizioni contrattuali allora vigenti;
- il contratto collettivo decentrato così siglato risulta integrato/modificato con successivi accordi siglati in via definitiva, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla delegazione di parte pubblica, in data 19.04.2004, 18.05.2009;
- la delegazione di parte pubblica ha avviato la sessione negoziale per il rinnovo del CCDI trasmettendo alle OOSS con nota prot. n° 234067 del 16.10.2012 la proposta di preintesa costituente base negoziale;
- le diverse sedute che si sono susseguite, come da verbali agli atti della Ripartizione Personale, mostrano come le trattative si siano arenate sui punti più importanti del contratto, ovvero, gli aspetti giuridico-economici tanto che alla scadenza del 31.12.2012 risulta sottoscritto unicamente l'accordo per la destinazione del fondo 2012 per il trattamento accessorio;
- conseguentemente con nota del 9 gennaio 2013, prot. n. 5080, il direttore della Ripartizione Personale ha comunicato alle rappresentanze sindacali la cessazione automatica degli effetti del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 13/04/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 150/2009 e l'impossibilità di procedere per il 2013 al pagamento degli istituti contrattuali per i quali fosse necessaria la contrattazione di secondo livello; la Giunta Comunale, con deliberazione n. 254 del 23/04/2013, ha poi formalmente dichiarato l'inefficacia del predetto contratto, autorizzando il Dirigente all'adozione degli atti conseguenti;
- con successiva determinazione dirigenziale n° 2013/01043 del 06.03.2013 il direttore della Ripartizione Personale ha comunque proceduto alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 nell'importo di Euro € 8.291.496 ed ha quantificare il tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 ai sensi del quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;
- nel corso del 2013 la delegazione di parte pubblica – in applicazione dei principi di correttezza e buon andamento delle relazioni sindacali - ha continuato a ricercare un'intesa ma anche le ulteriori sedute della delegazione trattante non hanno prodotto esito alcuno come da verbali agli atti della Ripartizione Personale;

Stante la perdurante stasi delle trattative, il Sindaco con nota prot. n° 198460 del 05.09.2013 ha invitato il Direttore Generale a riaprire la sessione negoziale al fine di evitare l'adozione dell'atto unilaterale pur previsto dall'art. 40 comma 3 *ter* del D.Lgs. 165/2011.

Tutto ciò premesso

LETTI

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce agli organi di governo delle amministrazioni pubbliche, le funzioni e la responsabilità in merito all'indirizzo politico-amministrativo;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e responsabilità, si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

VISTO, inoltre, il vigente art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione) che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

RILEVATO CHE - dalle indicazioni fornite in materia di contrattazione decentrata e di risorse decentrate dal quadro generale della disciplina contrattuale nazionale - compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'attività negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui conformare l'azione tipicamente demandata alla delegazione trattante;

Ritenuto necessario formulare, pertanto, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo, utili a definire obiettivi e contenuti per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del personale, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs 165/2001 e s.m.

Precisato che il presente provvedimento riveste atto di mero indirizzo per il quale non è previsto il preventivo parere di regolarità tecnica e/o contabile, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00

DELIBERA

1. di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi, i criteri e le linee guida fondamentali - come di seguito rappresentati - cui dovrà attenersi nell'assolvimento dell'attività negoziale prevista dall'art. 4 del CCNL 1.04.1999 e dal successivo art. 5 del medesimo contratto, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, per la definizione del CCDI parte giuridica e parte economica:
 - **rispetto degli ambiti e materie riservati alla contrattazione integrativa dalla legge e dalla contrattazione nazionale, oltre che dei limiti di spesa fissati dalle norme e dalle disponibilità di bilancio annuali e pluriennali;**
 - **rigorosa conformità degli istituti contrattuali, giuridici ed economici, ai vincoli sanciti dai Contratti Collettivi Nazionali in coerenza con gli orientamenti applicativi ed i manuali operativi dell'ARAN per il comparto EE.LL. e secondo le risultanze evidenziate nelle relazioni annuali dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato;**
 - **definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate variabili in coerenza con il sistema di valutazione e misurazione della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 418/2013; in particolare i compensi diretti ad incentivare la produttività individuale ed il miglioramento dei servizi devono essere collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati del SVMP;**
 - **determinazione delle modalità di quantificazione del budget di struttura ai fini della corresponsione dei compensi a titolo di produttività individuale coerente con le disposizioni del SVMP destinando alla retribuzione dei compensi a titolo di performance operativa una quota non inferiore al 20%;**
 - **conferma dell'inserimento - previa approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale - nell'ambito delle risorse variabili decentrate, dell'importo massimo contrattualmente (art. 15. comma 2, CCNL 30.4.99) consentito, pari all'1,20% del monte salari dell'anno 1997,**

nonché di un importo ai sensi dell'art. 15 co. 5 CCNL. 01.04.99 non superiore a quello previsto nel fondo 2012 in ragione dell'attivazione di nuovi servizi e del processo di riorganizzazione del Comune di Bari come previsto dal PDO 2013 in corso di approvazione;

2. di stabilire che il rispetto degli indirizzi sopra esposti costituirà condizione necessaria per l'autorizzazione di questa Giunta alla definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato del Comune di Bari;
3. di confermare la costituzione della delegazione di parte pubblica come di seguito rappresentata:
 - Direttore Generale, dr. Vito Leccese – Presidente
 - Segretario Generale, dr. Mario D'Amelio – componente
 - Direttore Ripartizione Ragioneria, dr. Francesco Catanese - componente
 - Direttore Ripartizione Personale, dr. Giancarlo Partipilo – componente

OGGETTO: CCDI E FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2013 – ATTO D’INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA.

**PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1) Parere di regolarità tecnica:

Bari, li

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>